



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel.= 0982/425703; Fax = 0982/427947 - Cod. Fisc. 86000590785 - P.I. 00403220783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 26

del 31.05.2018

OGGETTO: AVVALIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA SIG.RA IORIO PAOLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAOLA EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2005 (LEGGE FINANZIARIA 2005) **FINO AL 30.09.2108..**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese maggio alle ore 17.00, nella sede del **Comune di San Pietro in Amantea**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	Presente	Assente
Gioacchino LORELLI Sindaco	Si	
Daniela ZICCARELLI Assessore	Si	
Danilo CARUSO Assessore	SI	

Partecipa il Segretario comunale dott. Fedele VENA.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Gioacchino Lorelli, nella sua qualità di Sindaco, che constatato il numero legale dell'adunanza invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Ente ha in dotazione organica una sola unità lavorativa e che i servizi sono assicurati ricorrendo all'art. 1, co. 557 della L. 311/2005, giusto, da ultimo deliberato n. 25/2018 con il quale ci si avvale del seguente personale:

- Rag. Adele Calomino . Responsabile settore finanziario (Comune di Longobardi)
- Geom. Silvio Clemente Responsabile settore LL.PP./Urbanistica/Manutentivo/Ambiente(Comune di Amantea)
- Dr. Francesco Pellegrino Tributi (Comune di Longobardi)

Rilevato che per ciò che attiene il servizio elettorale, statistica, anagrafe, leva ed altri con la delibera n. 25/2028 veniva precisato quanto segue: *"...l'attuale assetto organizzativo debba essere confermato almeno fino al 30 settembre p.v. salvo proroga, in costanza dei presupposti giustificativi per come richiamati negli atti di proroga, con esclusione del dipendente Giuseppe Cuglietta attesa la volontà di utilizzo di personale che possa assicurare, nei servizi demografici ed elettorale, la sua presenza anche nelle ore antimeridiane, il che costituisce una esigenza che il dipendente Cuglietta non può soddisfare, attesi i suoi impegni presso il comune di Aiello Calabro"*;

Considerato che la possibilità di avere personale nelle ore antimeridiane è una esigenza cui non è possibile derogare sia perché l'unica dipendente in servizio deve potere fruire dei suoi diritti sia (ferie, permessi, assenze giustificate in base a legge o contratto), sia perché gli uffici devono essere tenuti aperti, con il che appare sufficientemente motivata la determinazione di non prorogare il rapporto con il sig. Cuglietta impossibilitato per motivi di servizio dal potervi assolvere;

Che al fine di superare la problematica posta, questo Ente con nota prot. 860 del 5.4.2018, ha chiesto al comune di Paola l'autorizzazione ad utilizzare la dipendente di quel comune sig.ra Iorio Paola, dove è addetta ai servizi di cui questo ente è carente;

Che il comune di Paola autorizzava l'avvalimento con delibera n. 95 del 23.5.2018, precisando limiti e termini dello stesso, con possibilità, però di fruire della medesima per due mattine a settimana, il che se non risolve integralmente le necessità dell'amministrazione e le esigenze dei cittadini, le attenua ;

Ritenuto pertanto di dovere formalizzare il detto avvalimento presso questo Ente della dipendente Iorio Paola, in forza presso il Comune di Paola, dandosi atto che è fatta nelle more delle definitive determinazioni in merito alla riorganizzazione degli uffici e soprattutto fino all'attuazione del normativa sulla gestione associata dei servizi comunali essenziali;

Dato atto e precisato che l'avvalimento della dipendente Iorio avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2005 il quale

prevede che : "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza" e per quanto occorra ai sensi dell'art. 92 del TUEL;

Che l'applicazione di detta normativa è (stata) ritenuta applicabile anche a seguito delle norme della legge 244/2008 in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e successive modifiche;

Che del medesimo avviso sono sia il dipartimento della funzione pubblica che non lo ha espressamente escluso e sia l'ANCI nazionale

Che scopo della norma è quello di apportare una riduzione dei costi del personale dipendente soprattutto per quegli enti che non hanno risorse sufficienti;

Che altro fine della norma è quello di assicurare ai piccoli Enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;

Che giusto parere reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, detta norma introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.lgt. n. 165 del 2001 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

Ritenuto altresì, ai fini del rispetto delle ultime normative (2011/2013), di livello statale limitative della possibilità di ricorrere a forma di lavoro flessibile, richiamare quanto, in relazione all'applicazione dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 hanno affermato le sezioni regionali della Corte dei Conti ed in particolare la sezione Friuli Venezia Giulia (Deliberazione 017/2008/cons) la quale dopo avere evidenziato che *"il legislatore ha previsto e introdotto...il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, legge finanziaria per il 2005 , proprio con riferimento alle esigenze dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici, le concomitanti, ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci... nonché le problematiche di tipo organizzativo scaturenti proprio, in conseguenza delle loro ridotte dimensioni demografiche"*, ha affermato che *"nell' ipotesi del ricorso all'istituto del citato comma 557, art.1, l.n. 311/2004, invero, la formula organizzativa introdotta, in quanto assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra, pertanto, una forma flessibile di assunzione e di impiego.. Ne consegue che l'Ente che in concreto vi faccia ricorso, non infrange i limiti imposti all'assunzione di personale (in tal senso anche Sez .Reg.le Veneto, par. n. 80 del 21 maggio 2009" ed ancora più recentemente la sezione Piemonte (Delibera n. 3/2010/SRCPIE/PAR a cui aggiungere, di recente, la n. 200/2012/SRCPIE/PAR)*

la quale sostiene che *"...la formula organizzativa introdotta dal citato articolo 1 comma 557.. non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego...infatti detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità organici e le ridotte disponibilità. Ne consegue che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale"*:

Dato atto per il Comune di San Pietro in Amantea ricorrono i presupposti indicati dalle sezioni regionali della Corte dei Conti (esiguità di organico, ridotte disponibilità di bilancio e ridottissime dimensioni demografiche, infatti ha una popolazione al di sotto dei 600 abitanti);

Che la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

Dato atto che il Comune di San Pietro ha una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti;

Vista la disponibilità della dipendente Iorio Paola e dato atto che la situazione che impone il predetto avvalimento è a carattere provvisorio in attesa delle determinazioni da assumere in materia di dotazione organica e di piano triennale delle assunzioni;

Ritenuto che alla dipendente Iorio per le sue prestazioni debba ricevere un compenso commisurato alle responsabilità ed al settore di preposizione;

Che appare congruo, tenuto anche conto delle disponibilità di bilancio, assegnare al sig. Cuglietta Giuseppe un compenso mensile onnicomprensivo pari ad € 700,00 fino al 30.9.2018, salvo proroga nei limiti e termini di legge in relazione ai risultati conseguiti;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Dato atto che alla spesa si fa fronte con i fondi del di cui al pertinente capitolo del bilancio corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità;

Acquisiti i pareri di legge;

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;
2. In conformità all'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e per quanto occorra, art. 92 TUEL, avvalersi in questo Ente, dell'attività lavorativa e professionale della d.ssa Iorio Paola, in forza presso il Comune di Paola;
3. Di prendere atto dell'autorizzazione del del comune Paola;
4. **Di stabilire che:**
 - La d.ssa Iorio Paola viene preposto ai servizi demografici – elettorale – leva – statistica, ovvero altri servizi conferiti dal

responsabile del settore compatibili con gli orari e la professionalità dello stesso;

- L'interessata deve assicurare la sua presenza presso gli uffici comunali non meno di due volte a settimana di mattina, secondo orari e giorni da concordare ed in modo da non pregiudicare il lavoro presso l'amministrazione di provenienza;
 - l'utilizzazione avviene fino al **30.9.2018** decorrenti dalla data di esecutività del presente atto, salvo provvedimenti di ulteriore avvalimento e secondo le condizioni di legge;
 - la d.ssa Iorio Paola deve assicurare tutti gli adempimenti in materia dei servizi assegnati sotto la responsabilità del responsabile del settore e fermo che assume la responsabilità degli atti e delle scadenze da rispettare soprattutto in materia di anagrafe, elettorale, statistica, leva;
2. Di riservarsi ad assumere ogni successiva determinazione finalizzata a risolvere al meglio le problematiche come in premessa evidenziate;
 3. Tenuto conto dei parametri di cui in premessa e delle connesse responsabilità, assegnare, come assegna, alla sig.ra Iorio Paola un compenso onnicomprensivo mensile di € 700,00 dando atto che lo stesso deve sottoscrivere dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune di San Pietro in Amantea in relazione al fatto che con la corresponsione di detta somma si intende pienamente soddisfatto ed interamente rimborsato in relazione all'incarico ricevuto;
 4. L'utilizzazione può essere fatta cessare per decisione delle due amministrazioni ovvero dell'incaricato, senza obblighi per le parti né di natura finanziaria, né di natura giuridica ad accezione del pagamento delle prestazioni effettivamente rese, salvo anticipata comunicazione di non meno di 15 giorni;
 5. Di stabilire che
 - il rapporto con la sig.ra Iorio Paola è regolato oltre che dalla norma di legge richiamata dal presente atto;
 - la sig.ra Iorio Paola apporrà in calce alla presente deliberazione la sua sottoscrizione in segno di accettazione espressa ed irrevocabile del suo contenuto dispositivo con particolare riguardo a quanto precede;
 6. Di fare gravare la spesa occorrente sul pertinente capitolo del bilancio corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità;
 7. Attesa l'urgenza di provvedere con separata votazione unanime e favorevole, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile e di trasmetterlo al Comune di Paola ed all'interessato.

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vena



IL SINDACO
(Giacchino LORELLI)

PARERI EX D. Lgs 18.8.2000, N. 267.

(REGOLARITA' TECNICA)

- SETTORE AA.GG./AMMINISTRATIVO -

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. L. Lgs 18 agosto 2000, N° 267.

San Pietro in Amantea, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENA

SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

Si ATTESTA la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267 sul seguente intervento di bilancio _____

San Pietro in Amantea, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. A. Calomino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- ☐ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al(art.124 - D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☐ Il giorno _____ perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);
- ☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);
- ☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.
- ☐ Viene pubblicata sul seguente sito internet www.comune.sanpietroinamantea.cs.it



IL SEGRETARIO COMUNALE

VENA